



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2017 – Esaurimento del contingente indiviso (UNCL)”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, come modificato dall'articolo 39 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo ad un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009;

VISTA la raccomandazione ICCAT n. 14-04, recante un piano pluriennale (triennio 2015-2017) per la conservazione del tonno rosso nell'Atlantico Orientale e nel Mediterraneo;

VISTO l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 24/1 del 28 gennaio 2017, con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione Europea, per l'annualità 2017, confermando all'Italia una quota nazionale pari a 3.304,82 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 120 del 26 maggio 2015, recante, per l'annualità 2017, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto contingente nazionale, nonché l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 100,29 tonnellate;

VISTO il combinato disposto del paragrafo 29 della menzionata raccomandazione ICCAT n. 14-04 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del richiamato regolamento (UE) n. 2016/1627, che non consente l'effettuazione di ulteriori catture accessorie (*by-catch*) in caso di esaurimento del contingente preventivamente assegnato per la loro copertura;

DG PEMAC
Prot. Uscita del 31/05/2017
Numero: **0013000**
Classifica:





*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTO l'articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati Membri di fissare la data a partire dalla quale, a seguito del raggiungimento dello sforzo massimo consentito relativo ad un determinato tipo di pesca, ne dispone l'interruzione immediata;

VISTO il decreto direttoriale n. 8447 del 7 aprile 2017, recante le norme di attuazione per la campagna di pesca 2017, a norma dell'articolo 9, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2015;

VISTO il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017, con il quale questa Direzione Generale, nell'approvare le disposizioni applicative per la campagna di pesca 2017, si è riservata, ai sensi per gli effetti del richiamato articolo 35, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1224/2009, la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati complessivi di cattura pervenuti a questa Amministrazione evidenziano che il livello del contingente inizialmente assegnato come quota non divisa (UNCL) dal predetto decreto ministeriale 17 aprile 2015, ha esaurito il predetto massimale pari a 85,29 tonnellate;

RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 aprile 2015, di dover disporre, anche in applicazione del principio precauzionale, l'interruzione immediata e definitiva del prelievo accessorio (*by-catch*) della risorsa tonno rosso, nonché delle ulteriori possibilità di pesca, previste (ex articolo 4, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2015) in favore del sistema "palangaro (LL)", al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi europei ed internazionali;

DECRETA

Articolo unico

1. È fatto divieto di effettuare, sbarcare, trasbordare e commercializzare, a qualsiasi titolo, catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dalla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 31 maggio 2017.
2. A decorrere dal medesimo termine stabilito al precedente comma 1, sono interrotte le ulteriori possibilità di pesca, come previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2015, in premessa citato.
3. I contravventori alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in premessa citato.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del paragrafo 29 della raccomandazione ICCAT n. 14-04 e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/1627, in premessa citato, non sono

di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

sanzionabili le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso effettuate oltre il termine di chiusura stabilito al precedente comma 1, a condizione che gli esemplari interessati siano ancora vivi ed immediatamente rigettati in mare.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuta affissione, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 31 MAG. 2017

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

Il Dirigente
D'Onofrio

Il Funzionario Responsabile
C.F. (CP) Vittorio Giovannone